SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1767)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

(V. *Stampato Camera n.* **3025**)

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 3 aprile 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 aprile 1986

Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Demanio e patrimonio)

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Amministrazione finanziaria, in deroga all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti, di cui risultino assegnatari alla data di entrata in vigore della presente legge, facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Venezia, in località Punta Sabbioni-Cavallino, esteso ettari 323 circa, riportato in catasto ai fogli 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 e delimitato dai seguenti confini: a nord la strada provinciale Fausta, la strada militare delle Batterie e proprietà private di terzi; ad est proprietà privata dei terzi in corrispondenza col vertice estremo del compendio; a sud fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest la laguna Veneta. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge.

ART. 2.

1. I prezzi di vendita dei lotti indicati nell'articolo precedente sono determinati dall'ufficio tecnico erariale ed approvati dall'intendenza di finanza, competenti per territorio, secondo i seguenti criteri:

a) sulla base del valore agricolo medio determinato, ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, per la regione agraria di competenza secondo il tipo di coltura esercitata, con riferimento all'anno precedente quello

della stipula del contratto di vendita, per i terreni utilizzati a coltivazione agricola da almeno un biennio antecedente alla data della stipula stessa;

b) sulla base del valore in comune commercio, tenuto conto della destinazione in atto, per i terreni non utilizzati a coltivazione agricola.

2. Nelle aree in cui siano state realizzate opere stabili e durature, il prezzo del suolo coperto da costruzione di non facile sgombero è determinato sulla base del doppio del valore di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, in rapporto alla diversa destinazione in atto.

3. La cessione è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte degli acquirenti, dei canoni fissati nella misura del due per cento del prezzo stabilito per l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei singoli lotti dalla data di entrata in vigore della presente legge fino a quella di stipula dei relativi contratti per ogni semestre compiuto.

4. A richiesta degli interessati, l'Amministrazione finanziaria può accordare la rateazione, fino a dieci annualità, del pagamento di non oltre il 75 per cento dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 1 e 2. Ciascuna annualità è maggiorata di interessi calcolati nella misura del dodici per cento.

5. Ai soci assegnatari che non facciano domanda di acquisto verrà applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli, a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.

6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e congiunti, obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, insediati sui lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento delle somme di cui ai precedenti commi ha effetto liberatorio anche di quanto eventualmente dovuto

per l'utilizzo del bene in periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. L'Amministrazione finanziaria è, altresì, autorizzata a cedere, a titolo gratuito, al comune di Venezia le aree, facenti parte del compendio di cui al precedente articolo 1, destinate dallo strumento urbanistico vigente alla data di stipula del contratto di cessione a strade, piazze, zone verdi pubbliche, parco pubblico attrezzato e servizi sociali.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

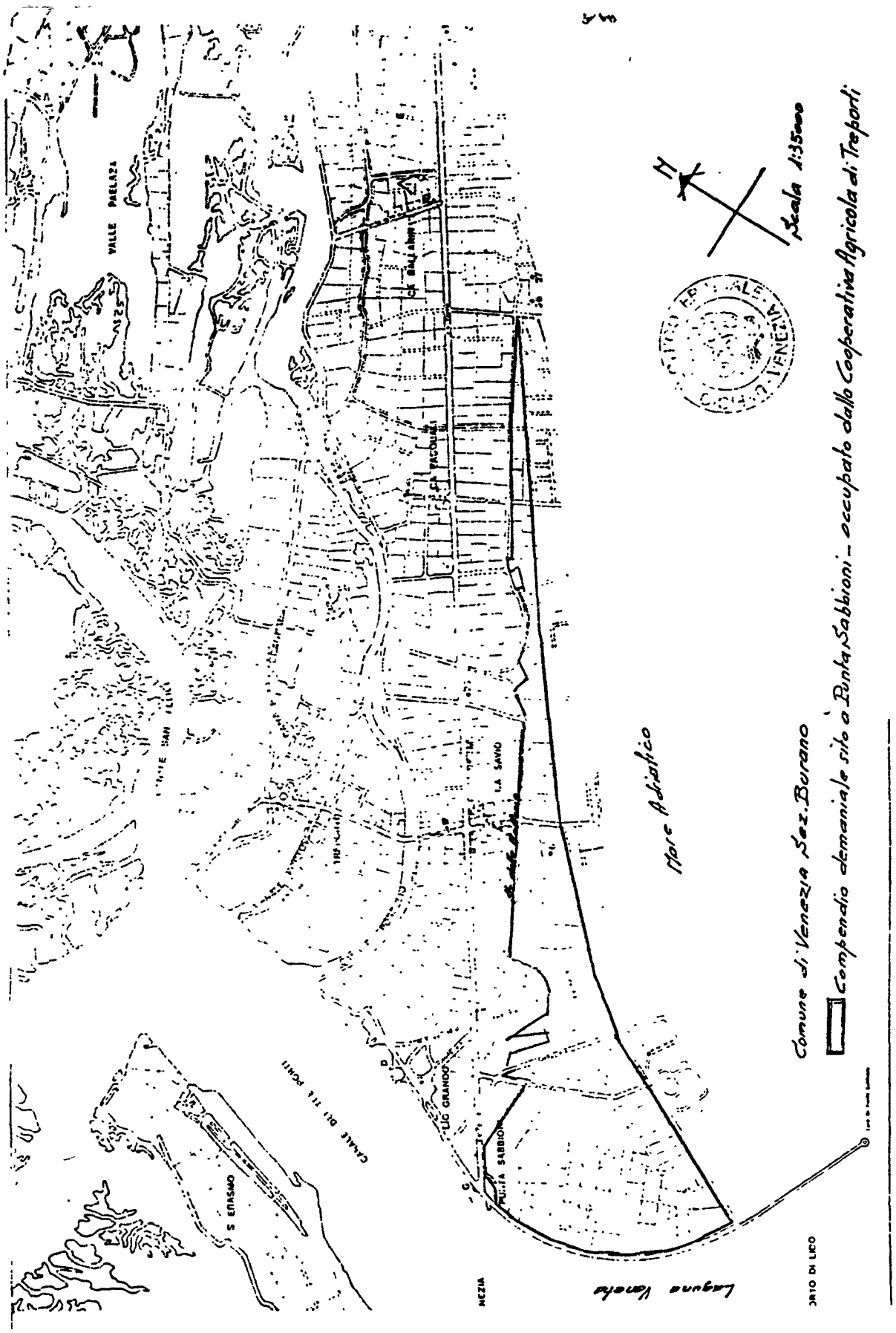
Scala 1:35000
Comune di Venezia Sez. Burano
Compendio demaniale sito a Punta Sabbioni - occupato dalla Cooperativa Agricola di Treporti
Mare Adriatico
Laguna Veneta
VALLE PAELAZA
LA SAVIO
LIO GRANDO
PUNTA SABBIONI
S. ERASMO
CANALE DEI TRE PONTI